SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
BAGNOLI *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* 15, 26, 33
BALDELLI *(Lab. Soc. Progr.)*..... *Pag.* 3, 5, 18
BECCARIA *(Forza Italia)*.... 17, 18, 23 e *passim*
BERGONZI *(Rif. Com. Progr.)*..... 4, 24
CAVAZZUTI *(Progr. Feder.)*..... 19, 23
CHERCHI *(Progr. Feder.)*.... 17, 25, 29 e *passim*
CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero* ..... 5, 17, 18 e *passim*
COVIELLO *(PPI)*..... 16, 18, 19 e *passim*
DEBENEDETTI *(Sinistra Dem.)*. 19, 20, 21 e *passim*
DEMASI *(AN)* 18
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)* 3, 17
PAPPALARDO *(Progr. Feder.)*..... 21, 26
PONTONE *(AN)* 18
TURINI *(AN)*..... 18, 34, 35

RD 0195

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 359. Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Vorrei ricordare preliminarmente gli elementi emersi dalla discussione sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 alla base del quesito, sul quale abbiano concluso la seduta antimeridiana per i concomitanti lavori d'Aula, che avevo posto ai proponenti.

In tale discussione si era registrato un consenso ampio ma non unanime rispetto ai contenuti, alle preoccupazioni, alle esigenze espresse nei due emendamenti. In particolare più di un Gruppo aveva manifestato dei dubbi sulla ricevibilità di una materia che non rientrava in modo armonico nell'architettura del disegno di legge, così come in tutta la fase referente e poi in questo dibattito in sede redigente era venuto configurandosi. Da parte sua, il ministro Clò aveva manifestato ampia disponibilità, d'altronde già espressa in sede di discussione di precedenti emendamenti, ad accogliere nell'ambito della costituzione di una *authority* per le telecomunicazioni le esigenze, nello specifico l'allargamento alle televisioni, espresse nei due emendamenti.

Era peraltro presente in quasi tutti gli interventi una preoccupazione. In particolare, il senatore Cherchi - che, anche se non fa organicamente parte della nostra Commissione, apporta sempre contributi assai utili e costrittivi - aveva evidenziato la delicata natura politica del problema. Non c'è infatti alcun dubbio che, se la materia rappresentata negli emendamenti proposti è certamente di grande momento, tuttavia abbiamo lavorato in questa sede alla costituzione di un nuovo organo dello Stato, l'*authority*, atteso non solo dal Parlamento e dal Governo ma dall'opinione pubblica e dal paese come elemento essenziale per la dinamica dei provvedimenti economici che l'Esecutivo dovrà assumere probabilmente nei prossimi giorni, ma anche come nuova figura dell'ordinamento dello Stato comunque essenziale per un nuovo modo di fissare i rapporti tra politica ed economia, amministrazione ed economia.

Sulla base degli elementi emersi e della riflessione sulla delicatezza delle decisioni che dobbiamo prendere mi permetto di chiedere ai proponenti intanto se ravvisano in altri emendamenti già discussi dalla

Commissione una linea positiva nella direzione delle esigenze che loro hanno rappresentato; se ritengono poi possibile trasformare, anche accogliendo lo spirito dell'intervento del ministro Clò, i loro emendamenti in un ordine del giorno.

Ho richiamato, mi sembra in modo oggettivo, la natura della discussione sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 per rivolgere nuovamente ai proponenti la domanda sulla quale avevamo concluso i lavori questa mattina.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, colleghi, noi non abbiamo avanzato una questione politica. Noi siamo dei liberisti convinti, i quali credono che il mercato debba essere libero e concorrenziale per tutti. Ma questa credenza non sembra molto diffusa in Italia. L'ordine del giorno che noi abbiamo presentato sulla privatizzazione dell'Enel va in questa direzione.

Noi non abbiamo interessi da difendere se non quelli della collettività, e quindi l'ordine del giorno che ci riserviamo di presentare sulle telecomunicazioni va in questa direzione. Se l'Italia dovrà continuare a essere un beneficio di pochi, scarso sarà lo sviluppo della nostra nazione e assolutamente non riusciremo mai a recuperare il disastro in cui siamo precipitati. Quindi io mi rivolgo al Ministro perchè si faccia interprete presso il Governo affinchè veramente queste privatizzazioni non favoriscano ancora e sempre gli stessi gruppi e perchè il mercato sia veramente libero.

Ritiro l'emendamento 12.0.2.

BALDELLI. Signor Presidente, la motivazione per la quale ho presentato l'emendamento 12.0.1 è stata espressa abbastanza chiaramente anche dal senatore Lombardi Cerri.

In realtà, la volontà di regolamentare questo settore nasce dalla necessità assoluta che esso ha di essere regolamentato non certo per creare confusione politica, come abbiamo già detto. Non è pensabile (tutti i giornali ne riportano il convincimento) parlare di telecomunicazioni senza parlare di televisione e radiodiffusione.

Nel creare le *authority*, dobbiamo pensare a quelle che funzioneranno in futuro; non possiamo pensare solo all'esistente. Siccome certamente si porrà la necessità di regolamentare le telecomunicazioni nella loro complessità, noi avevano chiesto di poter recepire la sentenza in materia della Corte costituzionale.

Ci rendiamo conto che ciò sta creando un problema che va al di là della concretezza, cioè un problema politico. Ebbene: noi allora dimostriamo la volontà di collaborare e ancora una volta ci facciamo carico del senso di responsabilità. La necessità di varare questo disegno di legge sulle *authority* è nei nostri convincimenti; se quindi questo emendamento in qualche modo può essere di ostacolo, sono disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a istituire nel minor tempo possibile (mi pare che si siano chiesti sessanta giorni), con apposito disegno di legge (meglio sarebbe un decreto-legge), l'*authority* che riguarda le telecomunicazioni, la televisione, la radiodiffusione e i servizi postali.

Indubbiamente sappiamo della necessità di operare in tal senso comunque, perchè la Stet è in via di privatizzazione così come lo è l'Enel, e non possiamo pensare che per la Stet si possa aspettare. Sono pertanto disponibile a ritirare l'emendamento 12.0.1 e a sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Lombardi Cerri.

BERGONZI. Ricordando di aver sottoscritto anch'io l'emendamento 12.0.1, dichiaro di mantenerlo e di far mio anche l'emendamento 12.0.2.

PRESIDENTE. Sospendo i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 15,40, sono ripresi alle ore 16.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede:

a) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante quota parte dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4;

b) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante contributo a valere sul bilancio di esercizio dei soggetti esercenti il servizio come derivanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

2. Le somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. A decorrere dal 1996 i soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 2, sono tenuti a versare all'entrata del Bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ogni anno, un contributo di importo pari allo 0,5 per mille dei corrispettivi di servizio percepiti nell'ultimo esercizio sociale o finanziario, secondo modalità fissate con proprio decreto dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «pari allo 0,5 per mille dei corrispettivi di servizio percepiti nell'ultimo esercizio sociale o finanziario» *con le altre:* «non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio»; *sopprimere le parole:* «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

13.1 IL GOVERNO

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Con l'articolo 13, in realtà, iniziamo a trattare del titolo secondo del disegno di legge, in quanto intendiamo accorpare le parti che concernono specificatamente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tale titolo. Quindi vi è una razionalizzazione dei contenuti.

All'articolo 13 è stato presentato, da parte del Governo, un solo emendamento, di non grande rilevanza, il 13.1, cioè quello che modifica l'importo del contributo, che non deve essere superiore all'1 per mille dei ricavi; ciò per rendere flessibile una situazione abbastanza differenziata tra le imprese che sono regolate da diverse Autorità. Mentre i costi possono essere sostanzialmente similari, i ricavi delle diverse imprese possono essere differenziati. Si è pensato di modificare l'importo del contributo per dare una maggiore flessibilità alle singole Autorità nel potersi finanziare senza dover ricorrere a provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 13:

All'emendamento 13.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «alla fornitura di:» *con le seguenti:* «*a)* alla generazione e fornitura di».

13.0.1/1 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

All'emendamento 13.0.1, al comma 1, lettera b), *aggiungere all'inizio la seguente frase:* «alla fornitura di».

13.0.1/2 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

All'emendamento 13.0.1, al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) «Gas tramite reti di trasporto e di distribuzione».

13.0.1/3 FERRARI Karl, STEFANO, PERIN, LOMBARDI CERRI, COVIELLO, WILDE, BECCARIA, BALDELLI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Autorità per l'energia elettrica ed il gas)

1. L'autorità per l'energia elettrica ed il gas è competente per i servizi relativi alla fornitura di:

a) energia elettrica tramite reti di trasporto e distribuzione, gestite sia in regime di riserva legale, sia dalle imprese elettriche minori escluse dai trasferimenti all'ENEL, nonchè dalle imprese elettriche degli enti locali e loro aventi causa;

b) gas tramite reti di trasporto e di distribuzione e tramite reti urbane gestite direttamente dai comuni o loro aziende speciali o società o date in concessione a terzi, fatte salve le competenze attribuite alle autonomie territoriali costituzionalmente garantite.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, sono trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma dello stesso articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 2».

13.0.1 IL GOVERNO

All'emendamento 13.0.2, sopprimere il comma 5.

13.0.2/1 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*ter*.

(Tariffe per l'energia elettrica e per il gas)

1. Per le tariffe elettriche i prezzi unitari per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale.

2. I sistemi di perequazione dei costi dei diversi esercenti il servizio elettrico sono disciplinate negli atti di concessione, sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia.

3. Oltre quanto previsto nell'articolo 5, comma 2, l'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistati dai produttori nazionali od importata, dovrà prevedere meccanismi ad applicazione automatica sulla base di criteri predefiniti e correlati all'andamento del mercato.

4. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentiva-

zione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate, alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonchè dalla copertura finanziaria delle nuove entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

5. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta nell'atto di concessione o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6, così come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 si applica alle sole iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, nonchè alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentata all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La disciplina delle altre iniziative dovrà tenere conto delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e di quelle di cui all'articolo 1 della presente legge».

13.0.2 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*quater*.

(Separazione contabile)

1. Per le imprese elettriche la separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, da attuare nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà, in particolare, riguardare le diverse fasi di generazione, trasmissione e distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate.

2. Le imprese pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase».

13.0.3 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Separazione contabile)

«1. Le imprese operanti in due o più comparti della produzione, del dispacciamento, della trasmissione e della distribuzione sono tenute alla separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come se i medesimi comparti fossero gestiti da imprese separate».

13.0.100 DEBENEDETTI

All'emendamento 13.0.5, sostituire le parole: «con separato provvedimento legislativo» *con le seguenti:* «attraverso distinti disegni di legge».

13.0.5/1 PAPPALARDO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Ulteriori provvedimenti normativi)

«1. Con separato provvedimento legislativo si provvede alla emanazione di disposizioni relative alle autorità per le telecomunicazioni e i servizi postali, per i trasporti e alla disciplina degli aspetti specifici dei rispettivi settori».

13.0.5 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*quinquies*.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

13.0.4 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Autorità per le comunicazioni)

1. L'Autorità per le comunicazioni è organo collegiale, costituito da 9 componenti e si articola in due Commissioni, costituite ciascuna da 4 membri, più il Presidente dell'autorità medesima.

2. Due componenti della prima Commissione sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno. I componenti della seconda Commissione sono nominati secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 4. Il Presidente dell'Autorità è nominato dai componenti le due Commissioni.

3. Ogni Commissione delibera in via definitiva sulle materie di competenza ai sensi dei successivi commi, salva la remissione ad una riunione plenaria dell'Autorità, su istanza anche di un solo componente.

4. All'Autorità delle comunicazioni si applicano l'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8; gli articoli 6 e 7; l'articolo 8, commi 3 e 4; l'articolo 9 e 10 della presente legge.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la pianta organica dell'Autorità, che non può eccedere le 400 unità.

6. Per la copertura dei posti in organico relativi a professionalità corrispondenti alle qualifiche funzionali fino alla VII compresa, si provvede mediante trasferimento di personale già dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Ministro delle comunicazioni, inquadramento del personale in servizio presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria alla data di entrata in vigore della legge, nonchè del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti relativi a professionalità corrispondenti a qualifiche funzionali superiori alla VII si provvede mediante pubblici concorsi ovvero mediante inquadramento del personale di equivalente professionalità in servizio presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La prima Commissione esercita le competenze attualmente assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria dalla legislazione vigente, nonchè quella in ordine ai contenuti della comunicazione che saranno determinate con legge di riforma del sistema di radiodiffusione sonora e televisiva via etere. La seconda Commissione:

a) esercita le competenze già attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ordine alla predisposizione ed approvazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze e propone al Ministero delle comunicazioni di cui all'articolo 13-*ter* uno schema di ripartizione delle medesime;

b) propone al Ministero delle comunicazioni i contenuti generali degli atti di concessione per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture di telecomunicazione in ambiti pluriregionali e nazionali e per la radiodiffusione sonora e televisiva;

c) propone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i contenuti generali degli atti di autorizzazione per l'offerta dei servizi di telecomunicazione e per la distribuzione di programmi radiotelevisivi via cavo o via satellite;

d) istruisce i contratti di pubblico servizio concernenti il servizio universale nelle telecomunicazioni;

e) esercita le attribuzioni determinate dal Regolamento di cui all'articolo 13-*quater*;

f) esercita altresì le competenze di cui alle lettere dalla *c)* alla *q)* dell'articolo 4 della presente legge, per quanto compatibili con le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 13-*quater*.

8. Per l'attività di controllo l'Autorità può avvalersi degli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni addetti al controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche, i quali sono tenuti ad adempiere senza indugio ai compiti loro affidati dall'Autorità, potendo disporre in tali casi dei poteri di cui all'articolo 6 della presente legge.

9. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria cessa dalle sue funzioni all'atto della nomina dei componenti l'Autorità.

10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede attraverso una riallocazione della spesa attualmente prevista per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con quote dei canoni di concessione e delle tasse di autorizzazione per infrastrutture e servizi di telecomunicazione e di distribuzione di programmi sonori e televisivi, con un apposito sovrapprezzo sulle tariffe dei servizi di telecomunicazione, sulla base di decreti emanati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

13.0.7 PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*ter*.

(Ministero delle comunicazioni)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministero:

a) determina gli obiettivi di sviluppo economico dei settori delle comunicazioni, in ordine ad una sempre più estesa soddisfazione della domanda dei consumatori ed una sempre maggiore competitività dell'offerta nazionale;

b) coerentemente con gli obiettivi di cui alla lettera *a)* determina indirizzi per l'attività dell'Autorità in ordine alla regolamentazione dei settori delle comunicazioni;

c) assume le competenze in materia di editoria, informazione pubblica e di spettacolo attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie ed internazionali in ordine ai settori delle comunicazioni;

e) analizza e studia, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle comunicazioni sul piano nazionale ed internazionale;

f) adotta e pubblica, avvalendosi dell'istituto superiore delle telecomunicazioni, le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati;

g) avvalendosi dell'Istituto superiore delle telecomunicazioni, omologa le apparecchiature di telecomunicazione;

h) esercita, su proposta dell'Autorità, le competenze, attualmente spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ordine all'approvazione del piano di ripartizione delle radiofrequenze;

i) su proposta dell'Autorità adotta il piano nazionale delle telecomunicazioni 1995-2004;

l) su proposta dell'Autorità, stipula e approva i contratti di pubblico servizi con concessionari di telecomunicazione;

m) rilascia, secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 13-*quater*, le concessioni e le autorizzazioni in materia di telecomunicazioni, di distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, di radiodiffusione sonora e televisiva sulla base delle proposte di cui all'articolo 13-*bis*, comma 7, lettere *b)* e *c)*, da cui può discostarsi con atto motivato e pubblicato, con riferimento a preminenti interessi nazionali;

n) esercita le competenze assegnate dalla legge di riforma del sistema di radiodiffusione sonora e televisiva via etere ovvero, fino all'entrata in vigore della medesima, quelle demandate dalla legislazione vigente in materia al Ministero delle poste e telecomunicazioni, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 13-*bis*, comma 7, lettera *a)*;

3. Il dipartimento dello spettacolo e il dipartimento per l'informazione e l'editoria sono trasferiti alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni. Il personale ivi impiegato conserva *ad personam* il trattamento economico conseguito all'atto del trasferimento.

4. È abrogato l'articolo 11 della legge n. 71 del 29 gennaio 1994, di conversione del decreto-legge n. 487 del 1° dicembre 1993; sono conseguentemente modificati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 12 della già citata legge n. 71 del 1994».

13.0.6 PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*quater*.

(Regolamento generale delle telecomunicazioni e della distribuzione radiotelevisiva via cavo e via satellite)

1. La materia delle telecomunicazioni e della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite è demandata alla fonte regolamentare ai sensi del comma 2.

2. Su proposta dell'Autorità, il Ministero delle comunicazioni predispone uno schema di regolamento sulle materie di cui al comma 1; lo schema è inviato alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono parere entro 60 giorni dall'assegnazione. La procedura di cui al presente comma è seguita in caso di successivi aggiornamenti o modificazioni.

3. Il regolamento si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) liberalizzazione della costruzione e della gestione di infrastrutture di telecomunicazione o per distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, previo rilascio di concessioni subordinate al possesso di predeterminati requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, al pagamento di un canone determinato in misura uguale per tutti i concessionari, nonchè all'osservanza di specifiche norme tecniche volte a garantire l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi. Fino al 1° gennaio 1998 sono rilasciate concessioni di costruzione e gestione esclusivamente per singole aree del territorio nazionale ovvero al fine di costituire reti aziendali o per gruppi chiusi di utenti, secondo disposizioni dell'autorità. Le concessioni per infrastrutture di ambito pluriregionale e nazionale sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, previa proposta dell'Autorità; quelli riguardanti ambiti regionali sono rilasciate dalle regioni, quelli concernenti ambiti comunali dai comuni. Gli enti concedenti, in presenza di un concorso di domande di concessione, adottano procedure di asta pubblica, con offerte in aumento su un canone base o su un corrispettivo in unica soluzione, in ordine alla scelta dei concessionari. Il regolamento determina la durata della concessione, compatibile con ragionevoli previsioni di recupero dell'investimento, gli obblighi del concessionario, le fattispecie della revoca e del rinnovo;

b) attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e di distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite non recepite alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) gli enti concedenti possono imporre a taluni concessionari obblighi di servizio universale per i quali è stipulato apposito contratto di pubblico servizio; nel caso di concessionari in ambito pluriregionale e nazionale il contratto è istruito dall'Autorità e quindi stipulato dal Ministero delle comunicazioni. Gli obblighi di servizio universale sono compensati a cura degli enti concedenti in base ad una trasparente procedura di valutazione degli oneri relativi, a valere sui proventi dei canoni di concessione e delle tasse di autorizzazione;

d) liberalizzazione di tutti i servizi di telecomunicazione, ivi compresa la telefonia vocale; l'accesso al mercato è sottoposto ad autorizzazione che è rilasciata in presenza di obiettivi e non discriminatori requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, entro tempi certi e senza predeterminazione del numero dei soggetti autorizzati. Il regolamento determina la durata dell'autorizzazione. L'autorizzazione è sottoposta al pagamento di una tassa annuale per il contributo agli oneri del servizio universale; i soggetti autorizzati sono subordinati al potere normativo dell'Autorità al fine di garantire l'integrità della rete;

e) i soggetti titolari di concessione per costruzione e gestione di infrastruttllre di telecomunicazioni possono essere titolari di autorizzazione per offerta di servizi o per distribuzione di programmi sonori e televisivi, previa separazione arnministrativa e contabile delle due attività e pubblicazione di condizioni di accesso alla rete valide, non solo per i terzi, ma anche per la divisione interna che offre servizi o distribuisce programmi, secondo disposizioni emanate dall'Autorità; le tariffe di accesso alla rete per la divisione che offre servizi o distribuisce programmi sono identiche a quelle in vigore per altri operatori. Fino al 1o gennaio 1998 i titolari di concessione per costruzione e gestione di infrastrutture non possono ottenere autorizzazione per svolgere il servizio di telefonia vocale, ad eccezione di quei concessionari per specifiche aree indicate dall'Autorità i quali richiedano l'autorizzazione per la distribuzione della tv via cavo; l'Autorità determina limiti della capacità dell'infrastruttura utilizzabile da soggetti controllati o collegati al gestore della medesima;

f) i soggetti i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano titolari di concessione ad uso privato di infrastrutture di telecomunicazione possono, a domanda, convertire la concessione per offrire a terzi la capacità trasmissiva owero per offrire direttamente servizi a terzi, previa separazione arIuninistrativa e contabile della gestione della rete di telecomunicazioni dall'attività principale e sulla base delle altre disposizioni di cui alla lettera *e)*;

g) in relazione a situazioni di posizione dominante in un mercato, il Ministero delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità, può, per periodi limitati, non concedere concessioni o autorizzazioni per accedere ad altri mercati ad imprese titolari delle medesime posizioni, ovvero a soggetti da esse controllati o ad esse collegati;

h) l'Autorità regolamenta i canoni di accesso alle reti e le tariffe dei servizi di telecomunicazione in contesti monopolistici o oligopolistici, individuati attraverso parametri predeterminati dalla medesima autorità. In tali casi le tariffe di accesso e quelle dei servizi sono determinate sulla base del costo marginale di lungo periodo, senza criteri di mutualità e con una ripartizione dei costi congiunti che tiène conto delle più recenti elaborazioni della teoria economica; laggiornamento di tali tariffe avviene attraverso limiti predeterminati agli incrementi sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo e di un incremento atteso della produttività; lAutorità può determinare limiti ai ribassi competitivi in presenza di una concorrenza allo stadio iniziale in un settore, che vede protagonista un'impresa in posizlone dominante su altro mercato;

i) l'Autorità regolamenta la qualità dei servizi di telecomunicazione e dei programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, imponendo appositi obblighi ai titolari di concessione e di autorizzazione;

l) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni, previa proposta dell'Autorità, rilasciata entro tempi predeterminati sulla base dell'accertamento di requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, nonchè del pagamento di una tassa per concorrere agli oneri di servizio universale. Il regolamento fissa la durata dell'autorizzazione, le modalità di revoca e di rinnovo, le normative

concernenti la pubblicità e le sponsorizzazioni, i limiti di cumulo di concessioni e autorizzazioni a favore di un unico soggetto e di altri da esso controllati o ad esso collegati;

m) il regolamento determina i poteri dell'Autorità e degli enti concedenti in termini di vigilanza e controllo, di accertamento delle violazioni e di irrogazione di sanzioni pecuniarie che possono variare tra 5 milioni ed 1 miliardo, prevedendo fattispecie di disattivazione temporanea degli impianti owero di revoca delle autorizzazione e delle concessioni in caso di recidiva.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati gli articoli dal 183 al 218 e dal 244 al 313 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Gli articoli dal 219 al 243 si applicano ad ogni concessionario di infrastrutture di telecomunicazione.

13.0.9 PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina delle Autorità per i servizi pubblici locali)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la disciplina delle Autorità per ciascuno dei servizi pubblici locali di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge medesima, in quanto compatibili con l'assetto istituzionale di tali servizi. In particolare, per l'Autorità per i servizi di cui al numero 1) della tabella A, costituiscono princìpi e criteri direttivi quelli di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Alle Autorità, di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 7, 8, 9 e 13 della presente legge.

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA A

1) Servizi idrici, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
2) Servizio di distribuzione del gas tramite reti urbane;
3) Servizio di trasporto urbano ed extraurbano;».

13.0.8 GUERZONI, PAPPALARDO

Nel titolo sopprimere le seguenti parole: «la concorrenza e».

Tit.1 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

All'articolo 1, premettere il seguente titolo:

«Titolo I: Disposizioni comuni alle Autorità»;

dopo l'articolo 13, inserire il seguente titolo:

«Titolo II

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas».

Tit.2 IL GOVERNO

All'articolo 1, premettere il seguente titolo:

«Titolo I: Disposizioni comuni alle Autorità»;

dopo l'articolo 13, inserire il seguente titolo:

«Titolo III

Disposizioni relative all'Autorità per le comunicazioni».

Tit.3 PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.0.1/1, 13.0.1/2 e 13.0.1/3.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Signor Presidente, il Governo è favorevole agli emendamenti 13.0.1/1 e 13.0.1/2. Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.1/3 ritengo che esso sia assorbito dal successivo emendamento 13.0.1 presentato dal Governo.

Signor Presidente, il comma 2 dell'emendamento 13.0.1 stabilisce che vengono trasferite all'Autorità tutte le funzioni in materia di energia elettrica e gas che prima erano attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tra esse va ricompresa, quindi, anche quella indicata nell'emendamento 13.0.1/3, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori, cioè gas tramite reti di trasporto e di distribuzione. Per questo motivo ritengo che tale proposta emendativa sia assorbita dall'emendamento 13.0.1 del Governo.

Desidero far presente che proprio a questo punto il Governo ha proposto, con l'emendamento Tit. 2, di inserire il Titolo II, recante disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Nell'ambito di esso vi è un aspetto che ha maggiore rilevanza: il trasferimento delle competenze dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, quando quest'ultima verrà formalmente costituita, cioè quando verrà emanato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità stessa.

Nell'emendamento 13.0.2 vengono disciplinate le tariffe per l'energia elettrica e il gas. Si stabilisce che i prezzi unitari dell'energia elettrica

per tipologia di utenza debbono essere identici sull'intero territorio nazionale, come prevede già il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione. Non si è voluto, invece, istituzionalizzare all'infinito il meccanismo della cassa conguagli. Pertanto, nell'emendamento si fa riferimento ai sistemi di perequazione dei costi e non a una apposita cassa conguagli, come nel testo del disegno di legge; in sostanza si dà la possibilità all'Autorità di utilizzare soluzioni diverse, non esclusivamente il meccanismo della cassa conguagli che può portare a distorsioni di non poco conto.

L'emendamento 13.0.2 si riferisce anche al provvedimento Cip del 29 aprile 1992, n. 6, così come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994. Il testo del disegno di legge al nostro esame prevede che il provvedimento Cip n. 6 del 1992 conservi la sua efficacia per i soggetti le cui proposte, relative alla installazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti rinnovabili e assimilate, siano state avanzate e ammesse alla verifica di compatibilità con l'esercizio del parco centrali dell'Enel, anteriormente al primo aggiornamento del provvedimento stesso, successivo alla data di entrata in vigore del disegno di legge. È convincimento del Governo che questa norma potrebbe produrre effetti esattamente opposti a quelli che persegue il provvedimento: creare concorrenza, migliorare l'efficienza, ridurre i costi e tutelare i diritti dell'utenza. Quindi, il Governo ha previsto nell'emendamento 13.0.2 che il provvedimento Cip n. 6 si applichi alle sole iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore del provvedimento, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, nonchè alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette presentate all'Enel entro il 31 dicembre 1994.

COVIELLO. Signor Presidente, in effetti il subemendamento 13.0.1/3 deve considerarsi assorbito dalla proposta emendativa del Governo; pertanto, dichiaro di ritirarlo.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, vorrei avere dei chiarimenti in ordine all'esatta portata della lettera *a)* del comma 1 dell'emendamento 13.0.1. In sostanza se noi lasciassimo nel testo soltanto le parole: «Energia elettrica tramite reti di trasporto e distribuzione», che cosa rimarrebbe escluso? Perchè è necessaria tutta la previsione normativa contenuta nella lettera *a)*? Vorrei capire perchè è necessario specificare «gestite sia in regime di riserva legale, sia dalle imprese elettriche minori escluse dai trasferimenti all'Enel», che quindi prefigurano un mantenimento della situazione attuale, mentre un domani l'Enel potrebbe cambiare nome o diventare un'altra cosa. Non capisco per quale motivo non si dica semplicemente: «relativi alla fornitura di energia elettrica», aggiungendo se si vuole: «tramite reti di trasporto e distribuzione» per evitare di comprendere sotto l'Autorità gli autoproduttori.

Se si mette una specificazione vuole dire che c'è qualcosa che rimane fuori; vorrei solamente capire cosa.

CHERCHI. Signor Presidente, trovo pertinente la domanda del senatore Debenedetti.

Vorrei chiedere al Ministro l'interpretazione autentica del termine «fornitura», perchè se in esso viene ricompresa la produzione e in generale l'approvvigionamento di energia elettrica anche dall'estero, se cioè il proponente intende per fornitura - e rimane agli atti - l'intero ciclo dalla produzione alla distribuzione ivi compreso l'approvvigionamento, non mi sembra vi sia necessità di proporre specificazioni lessicali ulteriori; non così, se ci si riferisse alla sola funzione di distribuzione e di trasmissione. Credo però sia sufficiente per quanto ci riguarda l'interpretazione corretta da parte del proponente l'emendamento.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* È evidente che quando si parla di servizi di pubblica utilità ci si riferisce alla fornitura finale dei servizi. Peraltro all'Autorità compete la regolazione del sistema: abbiamo detto, ad esempio, che deve verificare che non intervengano situazioni di abuso di posizione dominante, che definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti, che non sono servizi di pubblica utilità nel senso di erogazione finale. Per le fasi precedenti, quindi, si sono indicate queste competenze e in capo all'Autorità e in capo al responsabile sull'intera filiera elettrica. Ricordo ancora, che tra le proposte dell'Autorità vi è anche quella di suggerire diverse forme di mercato e che è proprio la possibilità di introdurre elementi di concorrenza laddove esistono...

CHERCHI. Quindi, signor Ministro, tra le competenze rientra anche il controllo sulla fase di produzione?

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Rientra nelle competenze dell'Autorità nella misura in cui disponiamo che essa governa le regole del gioco anche rispetto ai concorrenti nella produzione.

LOMBARDI CERRI. In qualunque paese, a maggior ragione in Italia, occorre dividere il rischio di fornitura di combustibile, con la previsione di un certo numero di centrali a gas metano, un certo numero di centrali ad olio, un certo numero di centrali a carbone e, mi auguro, anche un certo numero di centrali nucleari. Vorrei sapere, signor Ministro, quali sono i soggetti competenti a decidere il numero e le ubicazioni delle nuove centrali.

BECCARIA. Signor Presidente, non so se dipenda dalla stanchezza accumulata in questi giorni, ma non ho ancora compreso se la produzione di energia debba o meno rientrare nel processo di privatizzazione.

La costituzione dell'*authority* avviene in un momento precedente, quindi bisogna avere la certezza che si privatizzi anche la produzione, affinchè essa possa controllare anche questa fase. Non mi sembra però dalle parole che ho ascoltato che la produzione sia ricompresa nel processo di privatizzazione.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Nei precedenti articoli esaminati laddove viene utilizzata la parola «forniture» si intendono anche tutte le fasi che intervengono a monte.

BECCARIA. A mio parere dovremmo specificare che si ricomprende anche la produzione.

BALDELLI. Signor Presidente, ritenere il termine «forniture» comprensivo della fase di produzione non mi trova d'accordo, in quanto potrebbe venire inteso nel senso di servizio all'utente, che è cosa diversa dalla produzione.

COVIELLO. Vorrei ricordare ai colleghi che ci stiamo riferendo all'Autorità di controllo dei servizi, non della produzione.

Tutto quello che viene gestito dall'Enel in regime di riserva legale viene privatizzato. Noi controlliamo il servizio e quindi il passaggio dalla fase di produzione alla fase del trasferimento in rete, di trasporto e di distribuzione dell'energia. La fase di privatizzazione riguarda decisioni che sono a monte e che prescindono dall'Autorità: è il Governo che decide di privatizzare anche le strutture che producono elettricità.

Vorrei inoltre specificare che non è l'Autorità che autorizza la costruzione e l'ubicazione delle nuove centrali, ma a ciò provvede il piano energetico nazionale che fissa a parte tale materia. Nel nostro caso non stiamo modificando il piano energetico nazionale, cioè la quantità di strutture che producono energia, ma stiamo mettendo in moto l'Autorità dei servizi e quindi il trasferimento dell'energia dalla fase di produzione al trasporto e alla vendita. Con questo però l'Autorità non ha la facoltà di autorizzare la costruzione di nuove centrali elettriche perchè tale decisione rientra nelle competenze di altro organismo.

DEMASI. Signor Presidente, a sostegno di quanto diceva il collega Coviello vorrei far presente che il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione così recita: «L'Autorità per l'energia, in particolare, è competente per i servizi relativi alla fornitura di beni o risorse tramite reti di trasporto e distribuzione», cioè, facciamo riferimento esclusivamente a questi due aspetti del problema: il trasporto e la distribuzione.

PONTONE. In effetti le osservazioni fatte dal senatore Coviello contrastano, almeno sembra, con quanto diceva il Ministro.

Allora è bene che chiariamo questo concetto, in modo da stabilire se la fornitura comprende anche la produzione o soltanto la distribuzione.

TURINI. A me sembra che basterebbe, al punto *a)*, prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica è competente per i punti dalla produzione fino all'utenza, con il che sarebbe, praticamente, compreso tutto. Manca, secondo me, questa specificazione: dalla produzione fino all'utenza, c'è la produzione. c'è la trasformazione, c'è il trasporto

e c'è la distribuzione. Basterebbe inserire questa specificazione, per quanto concerne l'energia elettrica.

CAVAZZUTI. Il Governo ha adottato un'impostazione (che peraltro mi pareva anche nel dibattito in Commissione fosse stata sollecitata) volta ad introdurre un titolo secondo che riguarda esclusivamente l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Poichè nel testo licenziato dalla Commissione si trovano parti che fanno riferimento specifico all'Autorità per l'energia in genere o all'energia elettrica, il Governo, fatta eccezione per quello al comma 1 dell'articolo 2, propone di cassare i commi che fanno riferimento appunto all'energia in genere o all'energia elettrica; infatti, del comma 3 dell'articolo 3, richiamato dal collega Demasi, è opportunamente proposta la soppressione dal Governo, con l'emendamento 3.3, perchè esso sa che si aggiungerà un titolo secondo dove si parla esclusivamente di Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il titolo secondo ripete, in parte, ciò che si trova qua e là nel testo approvato dalla Commissione, che viene opportunamente cassato. Quindi dobbiamo stare attenti ad evitare questa doppia lettura di pezzi del disegno di legge.

Io stesso avevo posto, in sede informale, al Governo la domanda su che cosa si intendesse per «fornitura». Se con il termine «fornitura» si intende - come è per prassi - la produzione, il trasporto, la distribuzione, sarei d'accordo; se con il termine «fornitura» si intende invece esclusivamente una fase ultima, allora avrei qualche problema ad accettarlo. Mi risulta che, almeno nei modelli da cui abbiamo in parte copiato questa legislazione, anche la fase della produzione sia soggetta alla regolazione da parte della Autorità. In Inghilterra le centrali sono soggette alla vigilanza dell'Autorità, anche se con criteri particolari. Forse conviene chiarire che per «fornitura» si intende: generazione, trasporto e distribuzione, che sono i tre termini con i quali si intende il ciclo dell'energia elettrica. In conclusione, faccio semplicemente riferimento al fatto che noi possiamo liberalizzare qualunque tipo di produzione di energia elettrica, ma è difficile che non ci sia un atto di concessione.

COVIELLO. Ma non lo emana l'Autorità: è il Piano energetico nazionale che statuisce in proposito.

DEBENEDETTI. Vorrei ricordare al collega Coviello, se il Presidente lo consente, prima di tutto che forse è incorso in un *lapsus*: prima viene l'Autorità (speriamo di certo) e poi, eventualmente, la privatizzazione, perchè l'Autorità potrebbe anche agire senza privatizzazione. Quindi è una inversione logica rispetto a quello che, non so se volutamente o per un *lapsus*, ha detto il collega Coviello.

In secondo luogo, mi stupisco che si pensi che la produzione dell'energia possa essere estranea all'ambito di attività dell'Autorità, se non altro per un'osservazione che è stata fatta durante un'audizione in questa Commissione, cioè che l'energia elettrica ha una peculiarità, quella che non si immagazzina: non esiste solo accumulazione, anche fisicamente la fase di produzione non può essere esclusa: e comunque l'attività è una sola e una l'attività di regolazione.

In terzo luogo, è vero quello che dice il collega Cavazzuti, cioè che nel comma 1 dell'articolo 13-*bis* è stato ripreso il comma 3 dell'articolo 3, ma guardate come è strana la grafica in certi casi; infatti, se leggiamo testualmente il comma 3 dell'articolo 3, troviamo scritto che l'Autorità «è competente per i servizi relativi alla fornitura di beni o risorse tramite reti di trasporto e distribuzione»: tutti capiscono. Se leggiamo testualmente il comma 1 dell'articolo 13-*bis*, troviamo scritto: «L'autorità per l'energia elettrica ed il gas è competente per i servizi relativi alla fornitura di: *a)* energia elettrica tramite reti di trasporto e distribuzione; *b)* gas tramite reti di trasporto e di distribuzione. Ebbene, questa seconda formulazione ha un significato diverso; il Presidente, che è un italianista di fama, mi potrà confermare se la lettura del comma 1 dell'articolo 13-*bis* risulta diversa da quella del comma 3 dell'articolo 3, per il fatto di aver introdotto gli accapo *a)* e *b)*. Io ne darei una lettura diversa, che genera questi dubbi che noi non avevamo quando abbiano approvato il comma 3 dell'articolo 3, il quale è chiarissimo.

Ritorno alla domanda alla quale non mi pare di aver avuto risposta (anche se mi rendo conto che il Ministro potrebbe invitarmi a chiederlo a me stesso, visto che, con gli altri colleghi, ho approvato il testo precedente: ma siamo qui anche per rivedere le cose): che cosa aggiunge, che cosa precisa o che cosa esclude quello che è scritto alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*, dalla parola: «gestite» alla parola: «causa»?

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Vorrei fornire un chiarimento generale.

Nel predisporre emendamenti, un vincolo che mi ero posto era quello che le parole modificate fossero le meno possibili, con ciò incontrando talvolta alcune difficoltà, perchè modificare anche solo una parola in un articolo è più difficile che scriverlo di nuovo.

In questo articolo 13-*bis* io ho scritto semplicemente ciò che avevate scritto voi; cioè, il comma 3 dell'articolo 3 nel testo da voi approvato, che recita: «L'Autorità per l'energia, in particolare, è competente per i servizi relativi alla fornitura di beni o risorse tramite reti di trasporto e distribuzione».

DEBENEDETTI. No.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* D'accordo, nel comma 3 dell'articolo 3 si parla di «beni o risorse», ma sempre tramite reti di trasporto: e in una rete di trasporto c'è gas o c'è elettricità.

Desidero far presente che l'emendamento 13.0.1 riprende le stesse formulazioni contenute nel testo licenziato dalla Commissione, disponendole soltanto in maniera più organica; la previsione è stata divisa nelle lettere *a)* e *b)*. Quindi, il Governo non ha avuto intenti reconditi, ma solo quello di salvaguardare il più possibile il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione.

Per quanto riguarda il merito della questione, si deve tener presente che fra le competenze dell'Autorità non può non ritenersi inclusa

quella relativa al controllo della fase di produzione dell'energia. Abbiamo già detto che l'Autorità sovrintende tale settore.

L'obiettivo che persegue questo provvedimento è anche quello di promuovere la concorrenza. Infatti la linea di indirizzo politico che è stata seguita è quella di cercare di modificare il mercato in senso concorrenziale, superando il regime di concessione; poi sarà il regolatore che applicherà nel concreto tale linea, osservando e garantendo che vi sia effettivamente concorrenza. Se si vuole introdurre questo concetto il Governo non ha nulla da obiettare, ma deve essere chiaro il suo intento. Se vi sarà concorrenza nella fase di produzione, dovrà essere il regolatore a vigilare che ciò avvenga, che non vi siano comportamenti distorcenti, che siano tutelati i diritti dell'utenza, che non vi siano posizioni dominanti.

Inoltre, per quanto riguarda le perplessità espresse dai senatori intervenuti nel dibattito, si deve far riferimento anche al comma 1 dell'emendamento 13.0.3, in cui si stabilisce che l'Autorità dà indicazioni alle imprese affinchè adottino una contabilità separata per quanto riguarda le diverse fasi di generazione, trasmissione e distribuzione. Allora è evidente l'intento del Governo: si tratta di un passaggio necessario per verificare i comportamenti delle imprese in riferimento ai costi e per creare concorrenza. Comunque se la Commissione insiste, il Governo è disposto ad esplicitare ulteriormente il testo dell'emendamento, deve comunque essere chiaro che l'intento del Governo era quello di salvaguardare, per quanto possibile, il testo approvato dalla Commissione.

PAPPALARDO. Signor Presidente, a questo punto, proprio per essere più precisi, modifico l'emendamento 13.0.1/1, sostituendo la parola «generazione» con la seguente: «produzione».

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare un'altra considerazione. Non ho intenzione di entrare nel merito del funzionamento dell'Autorità, desidero solo far presente che non ritengo che essa sia un ente di pianificazione centralizzata: in questo modo si passerebbe dalla padella alla brace. Pertanto penso che non sia di competenza dell'Autorità stabilire come le imprese si debbono assicurare la disponibilità di energia elettrica (se la debbono importare, produrre e via dicendo). In sostanza si vuole lasciare autonomia alle imprese seguendo più o meno quanto hanno fatto gli inglesi quando hanno privatizzato la produzione. In Inghilterra tutte le imprese possono produrre ciò che vogliono nel rispetto della normativa ambientale e dei meccanismi autorizzativi; quindi hanno piena autonomia decisionale. Se non ci si adegua a questo sistema si ritorna al Cipe! Le imprese debbono essere assolutamente libere di scegliere qualsiasi soluzione per quanto riguarda la generazione di energia elettrica purchè vengano rispettate le condizioni a cui si è fatto riferimento.

È differente invece il discorso che ha fatto il senatore Lombardi Cerri, anche se mi è sembrato che dalle sue parole trasparisse più che altro una preoccupazione in relazione alla politica energetica.

Bisogna procedere a una rimodulazione e riconversione dei tradizionali strumenti di politica energetica, che in passato sono falliti sul

piano della capacità di indirizzo non soltanto perchè quelle scelte si sono manifestate errate, ma anche perchè hanno portato a un risultato opposto a quello che si perseguiva. C'è stata una politicizzazione delle scelte. Per esempio, sono convinto che il nucleare sia fallito perchè quell'area grigia di mediazione tra affari e politica non ha consentito di addivenire a una risoluzione dei conflitti. Allora il problema è diverso; se ci sono interessi di carattere generale tali che sul piano della politica energetica si debbono perseguire scelte di lungo periodo, devono intervenire quei meccanismi che consentono alle imprese di operare scelte che non comportino perdite sui loro conti economici e quindi oneri impropri che poi, come avveniva in passato, ricadono sull'ente pubblico.

Onorevoli senatori, i meccanismi che sono stati individuati sono simili a quelli della thatcheriana Inghilterra. In sostanza si vogliono sviluppare le risorse rinnovabili, che oggi sicuramente non sono convenienti da un punto di vista economico; anche per questo motivo verranno date delle indicazioni molto chiare sugli oneri impropri che dovranno essere riconosciuti alle imprese che sono disponibili in tal senso. Non si tratta dello stesso meccanismo di pressione politica proprio del passato. I piani dell'Enel venivano proposti, confezionati e riadattati in sede ministeriale; addirittura si arrivava a definire in sede politica la dimensione delle centrali e via dicendo e quindi ad individuare automaticamente il fornitore. Tutto ciò non accadrà più; è stata definita la politica fiscale, quella tariffaria e quanto altro possa consentire di adottare le scelte politiche che si ritengono di interesse generale.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Governo abbia accolto l'invito a sottolineare l'elemento della produzione.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, quanto diceva poco prima il Ministro attiene più propriamente all'emendamento 13.0.2 che esamineremo in seguito.

Ponendo il quesito all'inverso, vorrei sapere se un soggetto potrà costruire liberamente un impianto di produzione di energia elettrica. Il Ministro ci dice infatti che l'intendimento è di avere un mercato libero e concorrenziale; mi domando quale disposizione di legge lo istituisce libero e bello come si vuole.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero.* È l'eliminazione del regime di concessione.

DEBENEDETTI. Sì, ma si tratta di un atto successivo che non ha nulla a che vedere con ciò che stiamo approvando ora.

Non ho ancora capito allora se, sia pure in un regime liberalizzato nel senso che non ci sono più concessioni, all'Autorità compete anche il controllo delle fasi della produzione e dell'approvvigionamento. Anche solo tenendo presente che esisteranno degli enti coinvolti - io spero di no, o perlomeno non *in toto* - e nella produzione e nel trasporto e nella distribuzione, ancorchè con separazione contabile, mi sembra che il controllo dell'Autorità debba riguardare per forza anche l'area della produzione.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Ho già risposto in maniera affermativa.

DEBENEDETTI. Dal momento che importiamo cospicue quantità di energia elettrica, senza voler dare all'Autorità compiti pianificatori o di politica nazionale, mi sembra strano che l'attività di approvvigionamento sia totalmente liberalizzata e che un soggetto possa comprare da chiunque.

CAVAZZUTI. Nella fase precedente, se ho capito bene, il Governo ed il relatore si sono espressi in maniera favorevole all'emendamento 13.0.1/1 che propone di sostituire all'emendamento 13.0.1 le parole «alla fornitura di» con le parole «alla produzione, approvvigionamento e fornitura di». Mi sembra che il problema sia risolto.

BECCARIA. Signor Presidente, l'approvvigionamento non ha nulla a che vedere con la generazione, perchè se un soggetto compra e rivende energia non genera assolutamente nulla, paga soltanto il vettoriamento; sono quindi due cose nettamente distinte.

Vorrei però tornare al discorso delle concessioni. Si tratta a mio parere di due momenti temporali diversi che però vanno ricompresi in uno stesso discorso. Oggi esiste un'azienda di Stato che possiede certe concessioni che vogliamo privatizzare, per cui queste concessioni verranno trasferite ai privati. Chi in seguito vorrà entrare nella fase della produzione sul mercato libero richiederà una nuova concessione. Non vedo differenze tra il privato cui viene trasferita una concessione vecchia rispetto ad un altro cui viene riconosciuta una nuova concessione; c'è un'*authority* che controlla sulle concessioni vecchie e nuove. Non riesco a capire il discorso del senatore Coviello in merito al fatto che l'*authority* non dovrebbe controllare le concessioni.

Per quanto riguarda la tariffa unica e l'*authority* per le tariffe, evidentemente ci saranno dei sistemi, come il *price cap*, che permetteranno di considerare nella composizione delle tariffe in base alle concessioni la parte di energia importata, la parte di energia prodotta, come è prodotta e quant'altro. Non possiamo certo pensare che si compri dell'energia dalla Francia a 42 lire, come avviene oggi, e che venga rivenduta al privato a 128 lire, perchè quella è la tariffa fissata rispetto a chi la produce e chi compra a 110 lire ugualmente dovrebbe vendere a 128. Mi sembra che stiamo mescolando il sacro con il profano.

COVIELLO. Noi dovremmo passare, a mio parere con atto diverso dalla costituzione dell'Autorità, dal regime legale di concessione ad un regime libero controllato dall'Autorità. Il meccanismo su cui si basa il controllo è di regolamentare il trasferimento dell'energia dalla produzione al consumo. Nella misura in cui liberalizzeremo l'Enel ciascuno potrà produrre liberamente energia; l'autorizzazione alla produzione non verrà dall'Autorità ma da un organismo diverso che è previsto nel piano energetico nazionale.

D'altra parte se andiamo a guardare il quarto comma dell'articolo aggiuntivo 13-*ter*, di cui all'emendamento 13.0.2, è attraverso le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica, comprendendo anche i so-

vrapprezzi, che si rende conveniente l'introduzione nel mercato di nuovi impianti di produzione energetica. È attraverso la politica del trasferimento che si darà libertà al mercato, per cui l'Autorità non può essere la struttura che dà l'autorizzazione alla costituzione di nuove società che producono energia.

In ogni caso annuncio il mio voto favorevole su questa indicazione del Governo.

BERGONZI. È nella legge n. 474 del 1994 recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni dello Stato, all'articolo 1-*bis*, che si prevede la costituzione della *authority*, come premessa necessaria per le privatizzazioni nei settori di pubblica utilità.

Nell'articolo 1-*bis* si parla di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico; questo, e non altro, è il compito per legge affidato all'*authority*. Quindi a me sembra che affidare altri compiti non solo sia arbitrario ma anche in contrasto con le attribuzioni previste dalla legge n. 474. Credo cioè che attribuire all'*authority* la funzione di regolazione o la capacità di influire sulla produzione dell'energia significhi attribuirle una funzione che non è sua, che non è prevista.

PRESIDENTE. Mi sembrava che il Ministro avesse accettato il subemendamento 13.0.1/1 come modificato, volto a sostituire, nell'articolo 13-*bis*, le parole: «alla fornitura di:» con le altre: «alla produzione, approvvigionamento e fornitura di».

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Se intendiamo il termine «approvvigionamento» in senso lato, vuol dire che si può andare a controllare addirittura da dove si comprano le materie prime, perchè l'approvvigionamento, con riguardo alla produzione dell'energia elettrica, non equivale all'importazione ma all'acquisto delle materie prime sull'estero.

Insomma, dobbiamo dire se si vuole andare verso l'Inghilterra o verso un altro paese; questo disegno di legge segue, e qualche volta ricalca la legislazione inglese; se c'è qualcuno che ritiene che ci sia un altro paese più *market oriented* dell'Inghilterra, lo dica.

Non possiamo mostrarci tutti orientati verso il mercato e poi, nel momento in cui traduciamo questi intendimenti in pratica, creare un'Autorità che limita questo orientamento. E per andare a dire poi cosa? Ma è chiaro che, come dicevo ieri, la liberalizzazione dell'importazione dell'energia elettrica, se verrà introdotta, non sarà oggetto di una liberalizzazione selvaggia, perchè c'è tutta una serie di meccanismi da adottare. In questo senso va intesa la questione; non immagino che l'Autorità, in una situazione in cui è liberalizzata l'importazione, debba dire da dove importare o non importare. Quindi non riesco a capire in cosa consistano questi poteri dell'Autorità per quanto riguarda l'approvvigionamento, se non nel rispetto dei vincoli normativi che verranno posti. Si deve capire che poteri ha, perchè il rischio è che, se noi introduciamo delle ambiguità in questo teso, poi le Autorità faranno cose che non spettano a loro. Se si usa la parola «approvvigionamento», questa parola

ha un senso: l'Autorità può andare a dire, per esempio, all'Enel o alla Fiat (perchè, a questo punto, parliamo anche di Fiat), che non deve importare dalla Francia bensì da altrove.

C'è un problema tecnico-economico, perchè abbiamo detto che chi importa energia elettrica deve pagarsi anche la capacità di riserva: ma questo fa parte delle regole che vengono fissate per il corretto svolgimento delle attività. Anche la ripartizione tra generazione, trasmissione e distribuzione è assolutamente grossolana, perchè vi sono altre fasi intermedie, ma non siamo andati ad esplicitarle.

Allora, stiamo parlando di tutto ciò che serve ad arrivare alla fornitura: introdurre il termine «approvvigionamento» genererà, nei futuri regolatori, la possibilità di interagire in attività che non mi sembrano di loro competenza.

CHERCHI. La questione posta dal Minisro è stata risolta, mi pare, ieri: la Commissione infatti ha deciso che l'attività di importazione venga gestita in maniera tale che i vantaggi ricadano sulla generalità degli utenti.

Non abbiamo inteso riaprire tale questione: se il termine «approvvigionamento» induce in equivoco, lo si può eliminare, ma da parte nostra si intende far sì che l'attività dell'Autorità di regolazione su questa parte si esplichi nel senso che i vantaggi dell'importazione vengono «spalmati» sull'intera platea degli utenti. Ripeto: se c'è equivoco, consentiamo all'eliminazione del termine «approvvigionamento».

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Non ho difficoltà ad aggiungere la parola «produzione», essendo già presente otto volte nel testo.

DEBENEDETTI. Ho chiesto al Ministro che cosa si intende precisare con le parole da: «gestite» fino a: «causa», alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis;* evidentemente si intende precisare qualche cosa che è più restrittivo e rispetto alla produzione e alla fornitura di energia elettrica. È una domanda senza malizia.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* È una domanda che vorrei rivolgere a voi, nel senso che io ho copiato il vostro testo, quindi semmai sono io che chiedo a voi che cosa significa.

DEBENEDETTI. Ma glielo domando perchè le discussioni servono anche a questo.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Benissimo, senatore Debenedetti. Allora ribadisco che il rispetto per la Commissione mi aveva spinto a non modificare tantissime altre cose che personalmente avrei modificato; in questo caso ho copiato letteralmente il vostro testo: non può lei chiedere a me cosa volevate dire voi, quindi sono io che lo chiedo a voi.

DEBENEDETTI. Ma quel testo l'ha fatto suo.

PRESIDENTE. Credo che ciascuno di noi uscirà da questa esperienza in Senato avendo alcune dozzine almeno di domande rimaste inevase, per responsabilità o propria o altrui.

Lasciamo agli atti che il senatore Debenedetti ha posto una domanda al Ministro e che quest'ultimo gli ha risposto che è lui a porla al senatore Debenedetti in quanto responsabile di quel testo più del Ministro.

COVIELLO. Signor Presidente, alla luce del dibattito che si è svolto vorrei conoscere il parere del Governo sull'emendamento 13.0.1/1.

PRESIDENTE. Il Ministro ha già detto che accoglie la modifica proposta dal senatore Pappalardo al proprio emendamento.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 13.0.1/2.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Anch'io, signor Presidente, sono favorevole.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 13.0.2.

PAPPALARDO. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per chiarire che l'emendamento 13.0.2/1 in realtà non ha un intento soppressivo; infatti bisogna fare riferimento all'emendamento 5.2, che ho presentato insieme al sentore Cherchi.

BECCARIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, sia lo schema di decreto-legislativo per l'istituzione dell'Autorità per i servizi energetici approvato dal Comitato dei ministri per le privatizzazioni, sia il disegno di legge n. 359 approvato in sede referente dalla nostra Commissione, prevedevano di mantenere l'efficacia del provvedimento Cip n. 6 del 1992 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, che fossero stati ammessi alla verifica di compatibilità con il parco centrale dell'Enel, senza che ancora ne fosse stata programmata la data di entrata in esercizio.

Tale previsione normativa nasceva da diversi ordini di considerazioni. Innanzitutto per ragioni di correttezza amministrativa e di certezza del diritto.

Una modifica del sistema introdotto a seguito della legge n. 9 del 1991 (poi tradottasi nel provvedimento Cip n. 6 del 1992, nel decreto ministeriale 25 settembre 1992 e nelle successive graduatorie), cambiando le regole del gioco – è sempre possibile – ha salvaguardato tuttavia le iniziative progettate nel regime vigente e ché hanno già iniziato l'*iter* di inserimento nella programmazione elettrica nazionale. Tutte le iniziative che sono state ammesse alla verifica di compatibilità, in base alle nostre conoscenze, risultano in regola con i requisiti di legge e il fatto che non sia stata ancora decisa la data di inizio del ritiro dell'energia elettrica da parte dell'Enel non può determinare l'applicazione a

queste proposte di un regime diverso da quello esistente al momento in cui sono state avanzate. Oltretutto si deve ricordare che la programmazione dell'inserimento di queste iniziative avviene su basi quinquennali per un accordo raggiunto tra l'Enel e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in occasione della formazione della prima graduatoria; ma questa cadenza non ha alcun riferimento e fondamento normativo. Se il periodo di riferimento fosse stato decennale, tutte le proposte avanzate sarebbero oggi programmate.

Sotto questo profilo la disposizione normativa dei due testi sull'*authority* prima citati è addirittura pleonastica, potendosi a buon diritto ritenere che anche in sua assenza si dovesse comunque applicare il provvedimento Cip n. 6 del 1992 a tutte le iniziative proposte nella vigenza di questo provvedimento. La norma è stata inserita soprattutto per rassicurare l'ambiente bancario che non si sentiva adeguatamente garantito da una misura amministrativa, quale è quella del provvedimento Cip n. 6 del 1992.

Un altro motivo era rappresentato dalla credibilità dell'amministrazione italiana sul mercato finanziario internazionale.

L'interpretazione dell'efficacia del provvedimento n. 6 del 1992 per tutte le iniziative proposte fino alla revisione del provvedimento o comunque fino alla costituzione dell'*authority* è stata assicurata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle banche, soprattutto internazionali, che si sono impegnate nell'assistenza finanziaria e nel *project financing* dei vari progetti, come agli operatori italiani e stranieri impegnati nelle varie iniziative. Una sanzione legislativa rendeva pienamente credibili gli intendimenti dell'amministrazione rispetto ad una normativa soltanto amministrativa. Non dimentichiamo che gli investimenti previsti o prevedibili per ogni 1.000 megawatt installati sono dell'ordine di circa 1.500 miliardi. Quindi, poichè debbono essere installati circa 15.000 megawatt, si tratta di circa 15.000-16.000 miliardi ed il rischio che si corre è quello di un blocco degli investimenti.

Un altro motivo era rappresentato dalla valorizzazione dell'ENI Spa. L'ENI ha presentato iniziative che fanno capo direttamente a società del gruppo e che non sono ancora definite come data di entrata in esercizio, per oltre 1.500 megawatt, a cui si devono aggiungere i 309 megawatt dell'impianto di Taranto. Conferire certezza a questi impianti, in una fase in cui si ridistribuiscono le competenze nel settore elettrico e si riordina la legislazione al riguardo, contribuisce a valorizzare l'ENI nel suo collocamento sul mercato. Posso convenire che non si tratta di un grande aiuto considerata la dimensione dell'ENI ma certamente rappresenta qualcosa.

Il quarto motivo era la soluzione di punti di crisi; a tale riguardo ho riscontrato con piacere che il Ministro ne ha recepito almeno uno. In relazione alle iniziative della Triestina Energia (Ferriere di Servola) e dell'Eni Sud a Crotone la certezza di un futuro inserimento nella programmazione elettrica, anche se questo potrà avvenire negli anni 2000-2001, concorre a dare soluzione a due importanti punti di crisi, con rilevanti implicazioni sociali.

L'ultimo motivo, ed è quello più importante, è rappresentato dalla dinamica della domanda elettrica. Anche se da parte dell'Enel si sostiene che nell'anno 2000 vi sarà una situazione di sovracapacità di circa

1.500 megawatt, con un pareggio tra domanda ed offerta (in termini di potenza alla punta invernale) nel 2002, per cui non vi sarebbe spazio in quegli anni per l'apporto di nuove iniziative, vi sono fondate ragioni per dubitare della fondatezza di questa affermazione.

In primo luogo le previsioni di domanda dell'Enel debbono essere corrette in funzione delle previsioni oggi formulabili sulla domanda nazionale (e non soltanto su quella dell'Enel) e sul fabbisogno al lordo della riserva (riserva che per l'Enel diminuisce dal 26 per cento nel 1994 al 24 per cento programmato nel 2002).

In secondo luogo l'Enel Spa considera certa la realizzazione delle centrali già deliberate dal CIPE, mentre su diverse di esse sussistono rilevanti difficoltà ed opposizioni locali (Ascoli Satriano, Gioia Tauro, Fiume Santo, Garigliano), come deve essere oggetto di più attenta valutazione la realizzazione di impianti Enel a ciclo combinato, se ciò dovesse portare a rinviare quella di impianti di cogenerazione che presentano una più elevata efficienza energetica.

Queste incertezze complessive si traducono nel 2002 in circa 1500 megawatt di cui è opportuno al momento non dare per scontata la realizzazione.

Si aggiungano in ultimo altri 1400-1500 megawatt relativi a dismissioni oggi non previste dall'Enel, ma che debbono essere considerate, riferendosi ad impianti che hanno raggiunto il quarantesimo anno di esercizio.

Sulla base di queste considerazioni le valutazioni di osservatori indipendenti indicano al 2002 un deficit di potenza - se non venissero assunte le proposte dei produttori indipendenti - tra i 3600 ed i 4100 megawatt, deficit che aumenterebbe sensibilmente al 2003.

Vi sono dunque tutti i presupposti per considerare opportuno il mantenimento dell'efficacia del provvedimento CIP n. 6 del 1992 a tutte le iniziative già proposte, le quali (ci si riferisce a quelle non ancora programmate) avevano una consistenza di 4200 megawatt al 30 settembre 1994 e possono essere arrivate oggi a 6000-6200 megawatt, una dimensione forse neppure adeguata ad evitare il deficit di potenza che si prospetta al 2003.

Nè vale l'obiezione che in tal modo si priverebbe di significato l'annunciata liberalizzazione della produzione, con forme di *public bidding*, sino al 2004, dal momento che il fabbisogno di potenza tra il 1999 ed il 2003 può essere stimato in 12.000 megawatt e si potrebbe ripartire la copertura di tale fabbisogno al 50 per cento attraverso aste competitive ed il restante 50 per cento attraverso l'assegnazione con il meccanismo del provvedimento CIP n.6 del 1992. Oltretutto lo sviluppo di nuove iniziative di cogenerazione e di altre fonti assimilabili è avviato all'esaurimento: nell'ultimo semestre le nuove proposte - al netto delle rinnovabili pure - arrivano appena a 1300 megawatt, con una curva discendente rispetto al passato.

In presenza di questo *trend*, dei problemi che si prospettano nella copertura della domanda e delle ragioni giuridiche e politiche esposte, risulta sotto ogni profilo opportuno conservare le previsioni normative già formulate in ordine all'efficacia del provvedimento CIP n. 6 del 1992.

Per quanto riguarda infine la comprensione nelle tariffe del costo delle centrali nucleari - lo dico qui perchè non penso di avere altra opportunità - alcuni interventi, tra cui anche il mio, avevano manifestato dei dubbi che il costo di queste centrali debba essere per forza addossato alle tariffe pubbliche.

Ragionando su questo argomento, mi sono posto un'altra domanda sulla quale mi piacerebbe, per soddisfazione personale, avere una risposta dal Ministro. Privatizzando l'Enel vi sarà il passaggio ai privati anche delle centrali nucleari, che al momento non sono tenute in produzione ma sono funzionanti perchè una centrale nucleare non si può fermare. Evidentemente il prezzo di trasferimento è zero per quanto riguarda queste centrali, tanto è vero che integriamo anche il costo di mantenimento. Mi domandavo allora se, considerando l'ipotesi che un domani possa riprendere la produzione di energia nucleare - come mi auguro, perchè come altri ritengo sia stato il grigiore cui accennava il Ministro a non permetterne l'evoluzione e non l'opposizione dei Verdi - non farebbe meglio lo Stato a mantenere, anzichè regalare, queste centrali e a privatizzarle in un secondo tempo.

CHERCHI. Signor Presidente, l'emendamento 5.2, che ho presentato insieme al collega Pappalardo, intendeva affermare che le situazioni che comportano obblighi di natura giuridica sorti in conseguenza del provvedimento CIP n. 6 del 1992 o di altri provvedimenti del Governo conservano la loro efficacia; che vengono fatte salve, cioè, tutte le iniziative che hanno trovato approvazione da parte del Ministro dell'industria o che comunque conseguono da obblighi giuridicamente perfezionati. In tal modo vengono implicitamente fatte salve anche le iniziative che riguardano investimenti già avviati.

Riteniamo peraltro che l'impostazione del provvedimento CIP n. 6 del 1992 vada superata sin d'ora e che questa esigenza si ponga soprattutto alla luce della costruzione di un mercato dell'energia e della produzione dell'energia elettrica.

In altre occasioni siamo stati tra i pochi in Parlamento a criticare la costituzione per mezzo di un provvedimento amministrativo di un mercato protetto, perchè di fatto, senza ricorrere ad alcuna asta pubblica o comunque a metodi competitivi ma per una pura e semplice trattativa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e una serie di produttori indipendenti, si è stabilito che l'energia elettrica andasse ceduta ad un determinato prezzo e il prodotto prioritariamente vettoriato sulla rete pubblica.

Questa impostazione deve essere superata. A nulla valgono le obiezioni del senatore Beccaria: egli stesso ha detto che vi sono 7.000 megawatt ammessi alla verifica di compatibilità, quando tale controllo, ancorchè sia stato acclarato che si tratta di impianti compatibili con le esigenze e con la domanda prospettica di energia elettrica del nostro paese, non comporta nessun obbligo.

Il nostro è un paese nel quale lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in forza anche di certi vincoli comunitari nega i contributi, sui quali aveva già espresso il proprio assenso, alle imprese industriali, comprese quelle di piccole dimensioni, che ad una certa data non hanno superato la realizzazione degli

investimenti per una quota del 75 per cento, e mi riferisco alle imprese meridionali.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l 'estero.* Non è che lo Stato li neghi, ma non ci sono i soldi.

CHERCHI. Non ci sono i soldi, tuttavia si tratta di domande approvate, di rapporti giuridici insorti, di investimenti avviati per i quali, nel caso in cui non siano stati realizzati al 75 per cento, non verranno confermati i contributi. In questo caso ci troviamo di fronte a situazioni dove non c'è nessun obbligo di natura giuridica, in caso contrario sarebbe del tutto evidente che gli interessati potrebbero far valere nella sede propria le loro ragioni. Vorrei semplicemente ricordare che per 3.500 megawatt circa per i quali il Ministero dell'industria ha espresso il proprio assenso e che sono oggetto di rapporti giuridici perfezionati, rispetto al costo evitato c'è per l'utenza un aggravio per il 1993 di 5.000 miliardi di lire che sono indicizzati all'inflazione.

È possibile, a nostro avviso, creare un vero mercato o approssimarsi a una situazione nella quale le regole di mercato vengano introdotte, laddove si ritenga che il Governo, l'Autorità possano stabilire che certe forme di produzione di energia elettrica vanno incentivate; ma bisogna capire che, in ogni caso, a parte l'energia prodotta da fonti rinnovabili in senso stretto, si procederà, d'ora in avanti, sempre con metodi competitivi. Il paese può dire che l'Autorità preposta può stabilire che occorrono 5.000 megawatt da produrre attraverso la cogenerazione, per esempio? Ebbene, quei 5.000 megawatt vanno attribuiti attraverso metodi competitivi.

Credo che questo sia un passaggio abbastanza importante, circa la verifica dell'effettiva volontà di creare competizione e mercato nella produzione di energia elettrica.

Ritengo quindi che tutto quello che è in corso di elaborazione o di emanazione o i provvedimenti già adottati da parte del Governo vadano adeguatamente salvaguardati e che, per il futuro, nulla vieti, per esempio, all'ENI (faccio ancora riferimento all'ENI che è un cliente il quale, in questo momento, si fa sentire particolarmente) di poter realizzare determinate centrali, a Taranto; in tal caso, l'ENI, come è accaduto per altre situazioni, insieme con altri soggetti si misurerà in un'asta competitiva e, se farà la migliore offerta, vorrà dire che realizzerà quella centrale, altrimenti la faranno altri soggetti. Questo mi sembra chiarissimo.

Io però pregherei il Governo di fare un riferimento esplicito nel suo emendamento alla necessità del ricorso, per quello che riguarda le future fonti di potenza, al metodo competitivo. La questione non si pone con tutta evidenza per l'energia eolica, per quella solare, per l'energia rinnovabile in senso stretto, che deve godere di un regime differenziato; ma sappiamo anche che stiamo parlando di modeste quantità di potenza, per quello che è possibile ottenere da queste fonti.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Ringrazio il senatore Cherchi perchè ha esposto

forse meglio di quanto io farò il senso della riproposizione dell'articolo da voi approvato.

Gli effetti della norma approvata dalla Commissione sarebbero disastrosi, in quanto si avrebbe un'entrata (tenuto conto delle domande già presentate 12.300 megawatt e di quelle attese) di circa 15.000 megawatt in termini non concorrenziali, perchè entrerebbero a prezzi garantiti e a quantità assicurate. Se quella norma venisse approvata nella versione iniziale, tutte le nostre discussioni sulla concorrenza e anche tutti i rimproveri e le accuse mossemi in tema di concorrenza non avrebbero più senso. Per dieci anni non ci sarebbe spazio per nessuno.

Le tariffe aumenterebbero mediamente dal 5 al 10 per cento, quindi tutti i discorsi molto sofisticati sulla concorrenza, l'efficienza, non avrebbero più senso: non vi sarebbe concorrenza, non vi sarebbe riduzione di costi, non vi sarebbe riduzione delle tariffe.

Quindi, 15.000 megawatt bloccherebbero, ingesserebbero il mercato; potrei anche liberalizzare domani la produzione, ma non vi sarebbe spazio per nessuno.

Le tariffe aumenterebbero mediamente del 7-8 per cento (dal 5 al 10 per cento: dipende dal sovrappiù), per un ammontare nell'ordine dei 4.000-5.000 miliardi all'anno, che, per otto anni, equivalgono a 32.000-40.000 miliardi.

Ecco, mi sembrava che una norma del genere fosse profondamente incoerente con lo spirito della legge, soprattutto profondamente incoerente con quelle linee di indirizzo fondamentali che, da parte della stessa Commissione, erano con forza sostenute, il più delle volte in modo avverso alla persona del Governo.

Quindi mi sembrava (proprio perchè condivido il discorso della concorrenza, anche se in modo regolamentato) che fosse opportuno correggere quella norma. In che senso? Nel senso di riconoscere i diritti acquisiti. Cioè, tutte le domande, le istruttorie che avevano ultimato l'*iter* approvativo e che fossero state tradotte in convenzioni e quindi in contratti mi sembrava che non dovessero in alcun modo essere intaccate. Il problema semmai vi era per tutte le domande che fossero state anche solo presentate a una data che in quella norma non veniva stabilita (perchè si diceva: sono valide le domande presentate «anteriormente al primo aggiornamento del provvedimento stesso (CIP 6/92) successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», in pratica, senza limiti temporali precisi). Tali domande avrebbero avuto assicurato per legge il diritto ad avere 40 lire in più rispetto al costo evitato, per un periodo di otto anni. Mi sembrava sinceramente che fosse un po' troppo, questo, solo per gli effetti del provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6 che in alcun modo io ho detto di voler disconoscere. Proprio perchè provengo dall'Università la norma iniziale contenuta nel comma 4 dell'articolo 5 mi fa pensare a quando venivano nominati professori ordinari *ope legis* dei semplici assistenti senza che avessero sostenuto gli esami. In questo caso, addirittura, per così dire, si facevano cattedratici studenti del primo anno; anzi, per rimanere nel paragone, quella norma stabiliva che tutti gli studenti che si fossero iscritti alla prima liceale sarebbero stati nominati professori ordinari, da lì in poi.

Quindi il senso dell'emendamento è quello di riconoscere ciò che aveva già valore di contratto e dire che le altre domande avrebbero do-

vuto superare gli esami previsti dal provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6, nel merito della coerenza delle stesse rispetto all'essere fonti rinnovabili o fonti assimilate e rispetto alla compatibilità delle stesse con l'equilibrio domanda-offerta e con le finalità della presente legge.

Queste dunque erano le condizioni poste, cioè che fossero fonti di quel tipo e che fossero compatibili: ciò perchè solo per questi soggetti vi deve essere l'obbligo di applicare la procedura. Vi ricordo il fatto che negli ultimi tre anni gli autoproduttori hanno aumentato del 30 per cento la loro produzione, mentre l'Enel l'ha ridotta del 5 per cento; si è quindi verificato che l'operatore sedicente monopolista ha dovuto ridurre il numero di ore di funzionamento delle sue centrali e in certi casi, data la dislocazione delle stesse, ha dovuto chiudere alcune centrali, sopportando diseconomie enormi.

Quindi non solo gli si è dato 40 lire in più, ma, come utenti, abbiamo pagato costi fissi superiori a quelli che erano dovuti.

Pertanto, se il costo vivo annuo sarebbe di 4.000-5.000 miliardi, il costo completo sarebbe ben superiore.

Allora, la proposta è quella di riconoscere i 7.000 megawatt prescelti e, per gli altri, che facciano i loro esami, dunque che studino e, per così dire, se supereranno bene gli esami, potranno essere anche laureati, però non *ope legis*.

Le banche non ne vogliono sentire parlare di rischi imprenditoriali. Quindi, ritengo che quella norma sia diseducativa in un sistema elettrico che si vorrebbe più produttivo e competitivo. Tuttavia, ho tenuto conto della situazione e ho acconsentito a due deroghe parziali: la prima è quella a cui si è riferito il senatore Beccaria; la seconda concerne le fattispecie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. Pertanto, l'emendamento 13.0.2 del Governo recita: «ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data a condizione che permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994».

Per quanto riguarda le altre considerazioni del senatore Cherchi in riferimento alle ultime tre righe dell'emendamento 13.0.2, che condivido, ho già detto che le domande che saranno presentate successivamente dovranno sottostare alle condizioni previste nel disegno di legge in discussione; quindi la disciplina delle altre iniziative dovrà tener conto delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e di quelle di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, cioè della produzione e della concorrenza. Non ho ritenuto opportuno far riferimento alle aste competitive, che sono uno strumento di cui comunque ci si potrà avvalere. È rischioso introdurre tale previsione in un testo normativo in quanto consentirebbe a operatori stranieri di agire in Italia senza condizioni di reciprocità per le imprese nazionali. A ciò si potrà pervenire soltanto quando gli altri paesi europei avranno introdotto nel proprio ordinamento la stessa previsione. Attualmente le aste competitive non sono ammesse negli altri paesi europei. Come ho già detto, ciò potrà avvenire soltanto quando, in base al principio della reciprocità, le direttive comunitarie richiederanno a tutti i paesi uguali comportamenti.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se non ho capito male, il Ministro ha espresso parere favorevole sull'emendamento dei senatori Pappalardo e Cherchi; ciò rappresenta un punto di incontro sostanziale. Tuttavia desidero esprimere la mia perplessità sul comma 4 dell'emendamento 13.0.2, in cui si affronta la questione degli oneri diretti e indiretti del nucleare. Ricordo che per questa vicenda era stata prevista la cifra di 5.000 miliardi; ormai si è giunti a 12.000 miliardi perchè si deve procedere al pagamento non soltanto degli oneri immediati e diretti ma anche, in base al provvedimento del Cip , di quelli indiretti, con un tasso di interesse molto alto. Su tale questione si è pronunciata anche la Corte dei conti nel 1993 e c'è una nota dell'Avvocatura generale dello Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Mi rendo conto delle spiegazioni che ci ha reso in questa sede il Ministro, ma mi sembra che questo emendamento comporti un notevole incremento del rimborso previsto dalla legge a favore dell'Enel a seguito dell'esito del *referendum*.

BERGONZI. Desidero innanzitutto ringraziare il senatore Cherchi e l'onorevole Ministro per quanto hanno evidenziato: sono d'accordo che applicando il testo approvato dalla Commisione si avrebbero conseguenze disastrose per il sistema economico del paese. Concordo altresì con le altre osservazioni del senatore Cherchi e quindi non mi soffermerò ulteriormente sugli aspetti che ha affrontato; penso d'altra parte che sia evidente che sono favorevole agli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2, che si integrano e si completano nelle loro previsioni. L'emendamento 13.0.1 è soprattutto finalizzato a risolvere due situazioni di particolare gravità, a cui ritengo sia necessario dare una risposta.

Per quanto riguarda la questione della reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, devo dire che noi siamo fermamente contrari che essi vengano caricati sulle tariffe. La nostra contrarietà permane anche dopo le spiegazioni del Ministro, per gli stessi motivi che ha evidenziato il senatore Bagnoli e che non ripeterò.

Infine preannuncio la presentazione di un subemendamento all'emendamento 13.0.2. identico all'emendamento 5.10.

TURINI. Anch'io, signor Ministro, ho molte perplessità sul fatto che le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendano anche i sovrapprezzi, derivanti tra l'altro dalla reintegrazione degli oneri relativi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari. Penso, ad esempio, a Montalto di Castro e ai costi esuberanti per la cessazione prima e la ripresa in seguito della produzione col carbone e ora col gas.

Non riesco ad immaginarmi a questo punto dove potrebbero arrivare le tariffe; forse sfonderebbero qualsiasi tetto. Penso sia opportuno riformulare l'emendamento.

DEBENEDETTI. Ringrazio il Ministro per la sua precisazione molto chiara.

Vorrei avere conferma del fatto che non vi sono stati investimenti significativi da parte di aziende, pendente l'approvazione delle domande.

Vorrei inoltre sapere, signor Ministro, se a suo modo di vedere saremo in grado di ottemperare la prescrizione dell'accordo di Maastricht, che prevede che i paesi membri abbiano un'autonomia energetica pari al 70 per cento.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Senatore Debenedetti, è più semplice che si rispetti il vincolo del rapporto debito-Pil portandolo dal 120 al 60 per cento.

I problemi che riguardano gli oneri relativi al nucleare mi sembra siano di tre tipi: se pagarli, a chi farli pagare e come pagarli.

Rispetto al primo punto mi sembra che la domanda sia pleonastica; si tratta infatti di investimenti che sono stati autorizzati, realizzati e poi impossibilitati a produrre. Non mi sembra possa sorgere il dubbio che questi costi debbano essere rimborsati. Ricordo che la gran parte di tali oneri viene rimborsata non all'Enel ma alle aziende metalmeccaniche (ad esempio, per turbine e generatori parzialmente o interamente costruiti e poi non utilizzati). L'importante è che si sappia sempre qual è l'esito delle scelte. Eliminare il rimborso degli investimenti realizzati comporterebbe per l'Enel una ingente perdita patrimoniale e improvvise situazioni fallimentari per molte aziende, almeno quelle che non hanno presentato la domanda di cui al provvedimento Cip n. 6 del 1992. Consideriamo, ad esempio, che l'Ansaldo ha inserito nei bilanci degli ultimi anni queste voci tra i crediti dell'attivo. Vorrei vedere se, in seguito ad un ipotetico *referendum*, la Fiat dovesse smettere di produrre automobili chi ne pagherebbe il costo. Non mi sembra quindi che vi siano dubbi sulla necessità di pagare questi costi extra.

Passando alla questione dei soggetti su cui far ricadere l'onere, mi sembra si sia adottato il criterio che, trattandosi di extra costi pagati dall'Enel, quest'ultima si dovesse rivalere sugli utenti. Possiamo anche decidere in maniera diversa, ma allora si renderà necessario un decreto che aumenti le imposte dell'equivalente. Infatti i possibili soggetti sono due: gli utenti dell'energia elettrica o la collettività. Se vogliamo togliere il sovrapprezzo termico dovremo adottare subito un decreto-legge che aumenti l'imposizione fiscale. Il quanto pagare è un altro discorso, nel senso che bisogna che gli oneri siano effettivamente rimborsati. Non ho ancora potuto prendere visione della materia, ma posso assicurare un forte impegno personale per verificare se l'ammontare oggi riconosciuto sia congruo ed adeguato.

Nella norma c'era semplicemente l'affermazione che quell'extra costo, non derivante da altro se non dalla decisione della collettività di interrompere ciò che era stato realizzato, dovesse essere in qualche modo rimborsato. Eliminare questo rimborso avrebbe degli effetti negativi enormi sull'industria elettromeccanica e sull'economia in generale.

TURINI. Certamente qualcuno dovrà pur pagare questi costi, ma a parte che si tratta di errori di precedenti Governi, farli incidere sulle tariffe significherà penalizzare soprattutto le piccole e medie aziende che

di energia elettrica hanno veramente bisogno. A mio parere lo Stato deve far ricadere questi oneri sulla collettività e non farli pesare sulle tariffe.

PRESIDENTE. Tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE